

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE

STACCATA DI CATANIA

III Ricorso per motivi aggiunti

con istanza di condanna ex art. 30

nell'interesse della **FARMACIA TRISCHITTA DOTT. MASSIMO**, corrente in Messina, S.S. 113 Km. 31,40, frazione Orto Liuzzo (P. IVA 01990940833), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Trischitta, della **FARMACIA MANGANO DOTT.SSA CARLOTTA**, (P. IVA 00398740837) corrente in Messina, Via Nazionale n. 66, frazione Rodia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Carlotta Mangano, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnf.it), ricorrenti,

nel giudizio n. 50/2016 R.G., sez. IV, contro

- il **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
- l'**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*,
- l'**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- l'**ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,

e nei confronti

dei Dott.ri **BONINA FRANCESCO PAOLO** e **TUZZA MARIA LINA SANTA**, controinteressati,

per l'annullamento,

previa misura cautelare monocratica urgente ex art. 56 c.p.a.

- del D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417, con il quale è stato disposto che la procedura di interpello per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, giusto concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782, **avrà luogo dal 20 al 25 agosto 2017;**

- del D.D.G. 8 marzo 2017 n. 415 e dell'Allegato A, mai comunicato, che espressamente fa parte integrante del D.D.G. n. 1417/2017, nella parte in cui riporta tra le sedi disponibili per l'interpello nella provincia di Messina, le sedi nn. 71 e 72 "Villaggio Gesso" e "Villaggio Salice";

- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o connesso di cui non è stata data comunicazione;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

del Comune di Messina alla revisione del numero delle farmacie in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68, nonché,

Premesse:

Con il ricorso principale, i Dott.ri Trischitta e Mangano - titolari, rispettivamente, delle sedi farmaceutiche rurali di Orto Liuzzo (sede XI) e di Rodia (sede XII) del Comune di Messina – impugnavano:

- la Deliberazione del Consiglio comunale del 10 novembre 2015 n. 72/C, nella parte in cui ha deliberava «3) di approvare il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste territorialmente nell'area comunale geograficamente

posizionate (...) 2 – Gesso, sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di “GESSO” (...) 3 – SALICE sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di “Salice”»;

- il parere favorevole reso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina con nota 13 novembre 2015, prot. n. 1325;

- il parere favorevole espresso dall’A.S.P. di Messina con nota prot. n. 5378 del 20 novembre 2015;

- ogni altro atto consequenziale e comunque connesso, ivi compreso, se esistente, il provvedimento dell’Assessorato regionale con il quale è stata messa a concorso la sede farmaceutica di nuova istituzione in C.da Salice-Gesso, nonchè, ove necessario e *in parte qua*, il D.D.G. 24 dicembre 2012, con il quale è stato indetto il Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 28 ottobre 2016, veniva altresì impugnato il D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, bandite con il concorso straordinario poc’anzi richiamato.

Frattanto, il Comune avrebbe dovuto procedere, già nel 2014 e comunque entro dicembre 2016, alla revisione delle sedi farmaceutiche in base ai nuovi dati rilevati sulla popolazione residente *ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68*. Infatti, in ragione del gravissimo decremento della popolazione residente registrato negli ultimi anni, la pianta organica del servizio farmaceutico in base alla quale sono state istituite le nuove sedi farmaceutiche oggetto del ricorso introduttivo, non è più attuale e necessità di essere

revisionata in riduzione.

Successivamente, con secondo ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnato il D.D.G. 2 marzo 2017, n. 380, con il quale veniva avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria suddetta, pur dando atto, nello stesso provvedimento, dell'esistenza di un contenzioso attualmente in essere per alcune sedi farmaceutiche, fra cui quelle di nuova istituzione nel comune di Messina, oggetto del presente giudizio.

Con tale ultimo ricorso, si chiedeva, altresì, l'accertamento dell'obbligo del comune, e la conseguente condanna, alla rideterminazione delle sedi farmaceutiche ex art. 2 L. n. 475/68, poichè la rimodulazione delle sedi farmaceutiche effettuata nel 2012 si fondava su parametri ormai non più attuali e superati, anche e soprattutto in considerazione del decremento demografico nella città di Messina.

In base a quanto sopra e stante i danni derivanti anche ai terzi in caso di assegnazioni delle sedi farmaceutiche in contestazione, si chiedeva la sospensione della procedura d'interpello nelle more che si definisse il presente giudizio.

La camera di consiglio per la trattazione della superiore istanza cautelare veniva fissata per l'11 maggio 2017.

Frattanto, giusto D.D.G. 18 aprile 2017 n. 791, l'Assessorato procedeva autonomamente alla sospensione della procedura d'interpello per un periodo di 90 giorni, sicchè nella camera di consiglio dell'11 maggio 2017, si rinviava la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 19 ottobre 2017.

Con D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417, qui impugnato, l'Amministrazione revocava la predetta sospensione e disponeva che «*la procedura d'interpello,*

per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso, avrà luogo dal 20 al 25 agosto 2017».

Si specificava, altresì, che le sedi farmaceutiche disponibili per l'interpello sono quelle indicate nell'allegato A del D.D.G. n. 415/2017, mai comunicato, ove sono riportate, per la provincia di Messina, le sedi n. 71 e 72, oggetto del presente giudizio.

Con il presente ricorso, pertanto, non resta che impugnare anche i suddetti provvedimenti e reiterare la condanna del Comune alla revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2 L. n. 475/68*.

Come si accennava sopra, già con il ricorso introduttivo ed i successivi primi e secondi motivi aggiunti, si sono ampiamente illustrati sia i motivi di illegittimità che di radicale nullità che affliggono l'intero *iter* amministrativo di rideterminazione delle sedi farmaceutiche oggetto del presente giudizio, svolto dal Comune di Messina.

Ora che la procedura d'interpello è stata concretamente avviata e che quindi a breve si procederà con l'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate, non resta che riproporre le censure mosse con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti da valere adesso come motivi di impugnazione anche contro gli atti oggetto del presente gravame.

Azione di condanna *ex art. 30 c.p.a.*

Accertamento dell'obbligo del Comune, e conseguente condanna, alla rideterminazione delle sedi farmaceutiche ex art. 2 L. n. 475/68.

Preliminarmente, occorre rilevare che il procedimento concluso nel

2012 – in sede di prima applicazione del D.L. n. 1/2012 – dalle Amministrazioni intimate per la revisione straordinaria delle sedi farmaceutiche, non è più attuale. Il Comune, infatti, non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/68 di revisione biennale delle sedi farmaceutiche spettanti in base alla popolazione residente (e da anni, purtroppo, in rapidissimo decremento), chiaramente finalizzata a verificare la proporzione normativamente stabilita tra sedi farmaceutiche e popolazione residente.

Secondo le norme di legge sopra richiamate, infatti, la sede e il numero delle sedi farmaceutiche devono essere verificati entro ogni anno pari e, dunque, rispetto a quanto già effettuato nel 2012, l'attività doveva essere svolta sia nel 2014 e che nel 2016; qualora, infatti, una sede risultasse ancora vacante e soprannumeraria, rispetto al *quorum* demografico, essa dovrà essere soppressa.

Il superiore principio è certamente applicabile anche per le sedi farmaceutiche messe a concorso, trattandosi, come è logico, di sedi "vacanti" la cui titolarità si ottiene soltanto al completamento delle operazioni di assegnazione. Del resto, è interesse stesso dei concorrenti/futuri assegnatari ottenere una farmacia in un comune in cui il rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche non sia sproporzionato.

Di tale avviso è ormai anche la giurisprudenza, che ha affermato il dovere dell'Amministrazione a provvedere alla revisione della pianta organica con la soppressione della sede soprannumeraria e vacante, benché inserita nel concorso straordinario: *"l'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione della ... sede farmaceutica nel Comune di ... non appare, di per*

sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti" (C.d.S., sez. III, ordinanza 25 febbraio 2016, n. 601; cfr. anche sez. III, ordinanza 27 marzo 2015, n. 1630 – confermata, poi, con sent. n. 2959/2015 - in cui, tra l'altro si evidenzia che "Ugualmente è principio comunemente recepito che l'adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico) ma anche in diminuzione (in caso di decremento). E' vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell'immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio – non essendovi previsioni normative in tal senso - ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata).

Nel caso che ci occupa, quindi, il Comune avrebbe dovuto effettuare la suddetta verifica secondo la cadenza e i termini stabiliti dalla legge e, in virtù dell'ormai acclarato e costante decremento demografico, sopprimere la sede soprannumeraria di nuova istituzione in matematica applicazione dei parametri demografici legali.

Conseguentemente, il Comune dovrà essere condannato ad adempiere all'obbligo di revisione delle sedi farmaceutiche ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68.

Motivi impugnatori avverso il D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417 e il D.D.G. 8 marzo 2017 n. 415. Illegittimità derivata.

Nell'indicare le sedi farmaceutiche da assegnare, il D.D.G. n. 1417/2017 fa espresso richiamo all'allegato A del D.D.G. n. 415/2017, mai comunicato e che costituisce parte integrante del D.D.G. n. 1417/2017; tra le sedi disponibili nella provincia di Messina vi sono anche quelle oggetto del presente giudizio (nn. 71 e 72).

A conclusione dell'atto d'interpello, quindi, verranno assegnate le sedi farmaceutica in questione, individuate, però, attraverso un procedimento che risulta a monte illegittimo, oltre che per i motivi appenda dedotti, anche per quelli posti a base del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti. In concreto, infatti, le nuove sedi, ricavate in diretto danno di quelle di cui sono titolari i ricorrenti, è stata perimetrata in base ad un procedimento a sua volta palesemente illegittimo.

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, quale atto preordinato alla conclusione del procedimento nel corso del quale sono stati impugnati gli atti oggetto del ricorso introduttivo e dei primi e secondi motivi aggiunti, è affetto in via derivata degli stessi vizi già dedotti con il primo gravame e che qui si reiterano.

A. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto per difetto d'istruttoria.

L'acclarata mancanza dell'attività di verifica biennale disposta dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/1968, certifica che, nella specie, si sta procedendo all'assegnazione di una sede farmaceutica in forza di una pianta organica non più attuale e, quindi, in violazione del rapporto tra popolazione residente e numero di sedi farmaceutiche ex art. 1, L. n. 475 del 1968 (sul punto, per

brevità, si rinvia a quanto ampiamente dedotto nei motivi VI e VII del ricorso introduttivo, *infra* riportati).

In buona sostanza, oggi l'Amministrazione regionale sta portando assegnando le sedi farmaceutiche in riferimento a un piano non attuale e che non trova giustificazione, a norma di legge, secondo la popolazione effettivamente residente.

Per tali ragioni, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati anche per non ingenerare in terzi aspettative destinate a rimanere frustrate.

B. Nullità per violazione del giudicato cautelare.

Come se non bastasse, il procedimento *in itinere*, si basa anche su una graduatoria di aspiranti illegittima e che dovrà essere rideterminata in base a provvedimenti giurisdizionali (cautelari) ormai definitivi.

Infatti, sempre in via preliminare, occorre rilevare la radicale nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 855/2016 emessa *inter alios* dal T.A.R. Sicilia, sez. III, nel giudizio n. 1737/2016 R.G. Con il predetto provvedimento, l'Amministrazione Reg.le è stata condannata a rideterminare la graduatoria provvisoria (approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169), applicando, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato quale titolare di sede farmaceutica rurale *ex art. 9 L. n. 221/1968*. L'Amministrazione, tuttavia, sta procedendo come se nulla fosse utilizzando la graduatoria originaria, senza curarsi di dare ottemperanza ai provvedimenti cautelari che le hanno ordinato di procedere alla rideterminazione dei punteggi.

Nel caso che ci occupa, pertanto, l'*iter* procedimentale avrebbe dovuto

subire un arresto per evidenti ragioni di legittimità, in attesa non solo che si concludessero i giudizi relativi alla corretta individuazione delle sedi farmaceutiche ma anche quelli che hanno ad oggetto la corretta formulazione della graduatoria del relativo concorso, anche perché vi è ormai un giudicato che impone la revisione della stessa.

Ed infatti, a differenza di quanto riportato nel D.D.G. n. 380/2017 – impugnato con i secondi motivi aggiunti - la predetta ordinanza cautelare non è stata oggetto di impugnazione innanzi al C.G.A.: i provvedimenti d'appello citati, infatti, riguardano altre ordinanze emesse in altri giudizi.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che seppur il dato letterale di cui all'art. 21 *septies* L. n. 241/90, ha indotto "*parte della giurisprudenza di primo grado ad escludere la nullità dell'atto adottato in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare ancorché non più soggetta a gravame, in base all'intrinseca provvisorietà che caratterizza le misure cautelari e nella inidoneità a regolare il rapporto in modo definitivo (...)* Tuttavia, ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, impongono di assicurare l'osservanza del provvedimento cautelare da parte della pubblica amministrazione.

Infatti, alcune recenti pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3606; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2950; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2007), sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, hanno riconosciuto la nullità dei provvedimenti amministrativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato

esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare, come nella specie" (sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; sul punto, anche T.A.R. Lombardia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48).

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, non potrà che essere dichiarato nullo.

Di seguito, si ripropongono, sempre in via derivata, i vizi dedotti con il ricorso introduttivo avverso gli atti propedeutici e connessi ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

I- Nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990 per violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Catania 19 dicembre 2013 n. 3027.

Occorre dedurre in via principale la radicale nullità della delibera 10 novembre 2015, n. 72/C, per palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di Codesto On.le T.A.R. 19 dicembre 2013 n. 3027.

Innanzitutto appare evidente come il Comune, individuando le medesime sedi oggetto della deliberazione commissariale 2-5 novembre 2012, n. 112, ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3027/2013 che aveva annullato tale provvedimento.

Nella su richiamata decisione, infatti, era stato evidenziato, tra l'altro, come fosse necessario «assicurare un'equa distribuzione nel territorio (che implica l'onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato

“perequato”) coordinata con l’obiettivo “secondario” della garanzia dell’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

E’ da ritenere che quest’ultimo, proprio perché volto alla finalità di garanzia dell’accessibilità al servizio distribuito, non possa significare che occorra tout court procedere all’allocazione delle farmacie in zone abitate da pochi cittadini, ma che a costoro debba essere assicurata una pronta possibilità di raggiungere la sede farmaceutica, attuabile anche mediante una ponderata localizzazione della stessa». Si faceva, altresì, obbligo all’Amministrazione «di rideterminarsi in coerenza con le finalità espresse dall’art. 11 del D.l. 1/2012 sopra richiamato e mediante una adeguata istruttoria accompagnata da una esaustiva motivazione con la quale rappresentare chiaramente, anche mediante lo studio del territorio e della sua urbanizzazione, la necessità di istituzione delle farmacie nelle zone prescelte».

Ebbene, ricostruita l’esatta portata del giudicato amministrativo, il provvedimento impugnato non potrà che essere dichiarato nullo perché il Consiglio comunale, con la Delibera n. 72/C del 10 novembre 2015, ha nuovamente istituito le medesime sedi farmaceutiche senza il supporto di alcuna adeguata istruttoria (si ripete, con un mero emendamento d’aula di alcuni consiglieri comunali), riproponendo, quindi, le stesse motivazioni censurate con la sentenza.

Come è stato precisato dalla giurisprudenza, *«per ravvisare il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo*

necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2012 n. 5095, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 dicembre 2014 n. 1478).

Non resta che prendere atto di quanto sopra e dichiarare nullo la delibera consiliare qui impugnata.

II - Violazione e falsa applicazione art. 7, L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 8, L.r. 30 aprile 1991, n. 10: mancata comunicazione di avvio del procedimento.

I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti.

Poiché non si è rideterminata in generale la pianta organica delle farmacie nel territorio del comune di Messina, ma sono state individuate nuove sedi che vanno ad incidere in modo diretto nell'ambito territoriale già previsto in pianta organica, la comunicazione era dovuta «ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti», così come dispone l'art. 7 cit.

Di ciò, l'Amministrazione sembra esserne pienamente consapevole tant'è che ha provveduto a comunicare il provvedimento finale direttamente agli interessati con racc. a/r del 16 novembre 2015. Si aggiunga, inoltre, che nei documenti allegati e richiamati nella delibera 72/C del 10 novembre 2015 vi è proprio la sentenza n. 3027/2013 con la quale, come detto in premessa, era

stato annullato il precedente provvedimento istitutivo delle medesime nuove sedi farmaceutiche in questione.

Peraltro, se la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza dell'obbligo in parola nel caso di rideterminazione generale della pianta delle sedi farmaceutiche (ad es., T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 maggio 2008, n. 5022), afferma parimenti, in caso di modifiche parziali, che « *ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, occorre la comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione dell'ambito territoriale di una sede farmaceutica* » (T.A.R. Cagliari, 17 marzo 2000, n. 259).

L'omissione di tale adempimento rende illegittimo, già sotto il mero aspetto formale-procedimentale, il provvedimento sopra impugnato.

V - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48. Incompetenza.

Occorre dedurre, inoltre, la manifesta incompetenza del Consiglio comunale a deliberare sulla istituzione di nuove sedi farmaceutiche: come già ampiamente ribadito da consolidata ed autorevole giurisprudenza, la competenza appartiene alla Giunta comunale.

Ed infatti, «*dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990, sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione)*» (Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014 n. 5542; in ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2015 n. 1109; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, nn. 1828/2014, 3681/2014, 4669/2013).

4257/2013; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 settembre 2013 n. 263;

T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2013 n. 1113).

E' stato inoltre precisato che *«il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio Comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia.*

Allo stesso risultato si perviene se si tiene conto della modifica normativa che ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia (in questo senso v. pure, ex multis, Tar Campania, Sez. V, 12 luglio 2013, n. 3656 e 30 maggio 2013, n. 2821)»

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 dicembre 2013 n. 6053).

Il provvedimento, pertanto, non potrà che essere annullato.

IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 8 agosto 1990, n. 241, L.r. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

A prescindere dalle superiori e decisive censure, la previsione delle due nuove sedi nei Villaggi di Gesso e Salice è comunque illegittima perché adottata in totale mancanza di qualsivoglia seria attività istruttoria. Anzi, la deliberazione è stata presa in contrasto con le risultanze dell'istruttoria condotta dalla G.M. che aveva portato a proporre ben altre sedi.

Non è rinvenibile, infatti, alcun *iter* logico-comparativo non solo rispetto al criterio demografico ma anche al criterio territoriale e geo-

morfologico vanamente invocato nella deliberazione impugnata.

Le sedi in contestazione, infatti, sono state individuate esclusivamente in base a non meglio precisate e indeterminate *“difficoltà di carattere viario”* e attraverso un generico richiamo al *“dissesto idrogeologico del territorio comunale”*. Tutte circostanze asserite in sede di approvazione degli emendamenti alla proposta di delibera, non precedute da necessari e specifici dati tecnici e che ne hanno sconvolto la struttura e il contenuto.

Come sopra accennato, l'Amministrazione aveva avviato il procedimento istruttorio ed era giunta a conclusioni diverse – e comunque contrarie – rispetto a quanto poi deliberato dal Consiglio comunale. Ed infatti, nella seduta del 22 giugno 2015 – a cui avrebbero preso parte anche i rappresentanti dell'A.S.P. di Messina e dell'Ordine dei Farmacisti (ma di questa riunione non esiste verbale o attestato di sorta) – si era giunti alla conclusione di scartare ***“le ipotesi Gesso e Salice rispettivamente sede XI e XII ... in quanto entrambe nonostante la notevole superficie territoriale non superano i 2000 abitanti”***.

Non è chi non veda, la palese illegittimità dell'emendamento con il quale – si ripete senza istruttoria – sono state riproposte le sedi scartate in sede istruttoria. Tutto ciò senza corredare l'emendamento modificativo di alcun supporto istruttorio o tecnico.

Peraltro, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica che vada (come nel caso che ci occupa) in deroga all'ordinario criterio della popolazione, *«richiede una puntuale ed approfondita istruttoria ... non essendo affatto sufficiente né il semplice rilievo della distanza di un determinato agglomerato abitativo dalla farmacia esistente, né un generico richiamo a non meglio*

precisate "esigenze della popolazione residente", dovendosi al contrario rigorosamente accertare e verificare la sussistenza di tutti i presupposti specificamente indicati dalla legge» (T.A.R. Potenza, 18 agosto 1998 n. 270).

In sostanza, è necessario *«che vi sia stata una accurata istruttoria che consenta di esternare in maniera compiuta le abitudini di vita delle popolazioni al cui servizio è destinata la nuova farmacia» (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007 n. 5014).*

Tutto ciò è manifestamente assente nel procedimento *de quo*.

Ma non è tutto.

La decisione assunta dal Consiglio comunale, sembrerebbe, in realtà supportata da una *“ulteriore istruttoria eseguita dal Dipartimento Politiche del Territorio giusta nota prot. n. 263914 del 10.11.2015, in cui sono state individuate ulteriori possibili sedi farmaceutiche tenuto conto del numero di abitanti e della sede più vicina”*.

Si tratta di una affermazione destituita di ogni fondamento.

Nella nota sopra richiamata, e allegata in atti, infatti, vengono riportati una serie di dati proprio *“a seguito delle richieste pervenute in sede di Commissione consiliare del 10.11.2015, in merito alla individuazione di abitanti e della sede più vicina rispetto alle sei nuove proposte”*.

In sostanza, è stata la Commissione consiliare a *“indicare ulteriori sedi”* e non il Dipartimento, che, anzi, aveva sin da subito scartato le sedi poi deliberate.

Anche per tali ragioni, il provvedimento dovrà essere annullato.

V – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La decisione assunta è, altresì, illegittima perché non è stata preceduta dall'obbligatorio parere, seppur non vincolante, dell'A.S.P. di Messina e dell'Ordine dei Farmacisti, che, anzi, sono stati forniti successivamente al perfezionamento del provvedimento deliberativo impugnato.

Sull'obbligatorietà del superiore parere si rinvia, per brevità, a quanto già chiarito da costante giurisprudenza, secondo cui *«è illegittima la deliberazione di istituzione di una nuova farmacia senza avere acquisito i pareri (obbligatori, ancorché non vincolanti) dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine dei Farmacisti, non essendo sufficiente che i pareri stessi siano stati richiesti, ove gli stessi non siano poi pervenuti; in ogni caso, la tardiva acquisizione di un parere non sana il provvedimento viziato, a meno che vi sia stata una nuova deliberazione dopo l'acquisizione del parere tardivo»* (Cons. Stato, sez. III, sentenza 11 novembre 2014 n. 5542 e da ultimo 6 febbraio 2015 n. 603 e 28 settembre 2015 n. 4535).

VI – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

A seguito della riforma del 2012, l'art. 1 della L. n. 475 del 1968 prescrive che il numero delle autorizzazioni all'apertura di farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Aggiunge l'art. 2 che *«ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,*

tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».

Come si vede, pertanto, la legge pone due criteri: quello principale, della popolazione residente e quello subordinato («... *tenendo altresì conto...*») dell'accessibilità.

Ebbene, discostandosi dall'originaria proposta della Giunta (formulata tenendo conto del principale tra i criteri posti dalla legge: quello demografico), il Consiglio comunale ha adottato quello sussidiario (dell'accessibilità) senza esternare le ragioni giustificatrici del sovvertimento dell'ordine logico normativamente imposto.

Peraltro, come si vedrà *infra*, del tutto apodittiche e infondate sono anche le pretese difficoltà di accessibilità dei villaggi in questione, sicché non resta che dare atto dell'illegittimità, anche sotto profilo, dei provvedimenti impugnati.

VII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

La previsione delle due nuove sedi farmaceutiche nelle zone d'ambito in cui già ricadono le sedi dei ricorrenti determina un quadro caotico ed irrazionale delle sedi stesse senza alcun concreto rapporto alla popolazione residente e alla morfologia del tessuto urbano cittadino.

Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di rilevare che:

- nel territorio di riferimento, vi sono già le due sedi farmaceutiche, quelle appunto dei ricorrenti, classificate come rurali, aventi diritto alla indennità sussidiaria di residenza *ex* L.R. n. 8/1987;

- la zona d'incidenza delle due nuove sedi farmaceutiche conta una popolazione che a stento supera i 2.000 abitanti; in particolare la sede XI "Orto Liuzzo-Gesso" 450 abitanti (di cui 350 residenti nel villaggio di Gesso) e la sede XII "Rodia-Salice", 1.200 abitanti (di cui 800 residenti nel villaggio di Salice) (cfr. nota Dip. Politiche del Territorio prot. n. 263914 del 10 novembre 2015);

- le distanze tra le stesse sedi già esistenti e tra queste e quelle di nuova istituzione sono davvero irrisorie come emerge dal seguente schema, elaborato dal Dip. Politiche del Territorio con nota prot. n. 263914 del 10 novembre 201526:

- Proposta 2 sede Gesso

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XI rurale (Orto Liuzzo-Gesso)	450 ab	2.500 m	(dalla XII sede rurale - Rodia-Salice)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Gesso	350 ab	4.700 m	(dalla XI sede rurale)

- Proposta 3 sede Salice

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XII rurale (Rodia-Salice)	1.200 ab	2.500 m	(dalla XI sede rurale - Orto Liuzzo-Gesso)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Salice	800 ab	4.200 m	(dalla XII sede rurale)

Da quanto sopra, inoltre, è evidente che sono stati totalmente ignorati gli effetti che l'istituzione comporta in termini di equa distribuzione del bacino d'utenza: le disposizioni normative in materia, infatti, assicurano un bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un rapporto di 1/3.300 sede farmaceutica per cittadini.

Inoltre, la presenza di nuove sedi farmaceutiche in zone periferiche della città, quali sono quelle di riferimento dei ricorrenti, scarsamente abitate e nelle quali il servizio farmaceutico è già più che saturo, è in palese contrasto con l'esigenza dei residenti di altri quartieri della città maggiormente popolati

dove vi sono, in proporzione, un numero certamente inferiore di sedi farmaceutiche che superano ampiamente i parametri di legge di 1/3.300.

Peraltro, le istituende farmacie potrebbero contare solo un bacino di qualche centinaio di residenti, così rendendo ancora più inefficiente e diseconomico il servizio farmaceutico in termini generali.

In conclusione, si avrebbero ben quattro (!) farmacie a servizio di una popolazione che non supera i 1.650 abitanti!

Del resto, in un caso del tutto analogo, il Consiglio di Stato ha definito «manifestamente squilibrata» e «ictu oculi sproorzionata» la previsione di ulteriori sedi farmaceutiche in zone o frazioni di un territorio comunale scarsamente abitate (circa 3.000 abitanti) e già servite da una farmacia, a fronte invece di zone più centrali e più densamente popolate (oltre 10.500 abitanti) e servite da sole due farmacie (sez. III, 6 marzo 2015 n. 1153).

Si aggiunga, infine, che gli stessi ricorrenti avevano le rispettive sedi farmaceutiche proprio nei Villaggi di Salice e di Gesso e, tempo fa, ne hanno chiesto il trasferimento nelle attuali sedi proprio in forza della diseconomia del servizio offerto.

Date queste inconfutabili premesse, è impossibile che le sedi così individuate vengano assegnate una volta messe a concorso.

VIII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Vale appena osservare, trattandosi di atti meramente consultivi e non vincolanti, che anche i pareri dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti (nota 13 novembre 2015, n. 1325) e dell'A.S.P. di Messina (nota 20 novembre 2015, n.

5372) sono del tutto carenti di istruttoria e motivazione. A parte il fatto che i due enti nulla rilevano sul fatto che il Comune ha prima deliberato e solo successivamente ha acquisito i rispettivi pareri (circa l'illegittimità di siffatto *modus operandi* si è detto sopra), entrambi i pareri sono avulsi da qualsiasi supporto istruttorio o oggettivo e, quindi, sono del tutto inattendibili e non in grado di colmare le carenze del provvedimento impugnato con il ricorso principale.

ISTANZA EX ART. 56 C.P.C.

Come accennato in premessa, **la scelta delle sedi da assegnare avverrà tra il 20 e il 25 agosto**, sicchè, in considerazione del fatto che la camera di consiglio è stata già fissata per il 19 ottobre prossimo e che una sua eventuale anticipazione avverrebbe, comunque, nel mese di settembre e quindi a conclusione dell'*iter* di assegnazione delle sedi, si impone l'immediata sospensione della procedura anche solo con riferimento alle sedi oggetto del presente gravame, ovvero le nn. 71 e 72 della provincia di Messina.

In conclusione, sussistendo nel caso di specie i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56 c.p.a., ai fini dell'adozione di misure cautelari provvisorie, e considerato che l'adozione della misura cautelare appresso richiesta non sarebbe di alcun nocumento per l'Amministrazione (che potrebbe proseguire l'interpello, tranne che per la sede in questione), ma eviterebbe ai ricorrenti, nonché all'aggiudicatario, di subire un pregiudizio economico, si confida che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati mediante decreto interinale urgente.

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si rinnova, infine, la richiesta di integrazione del contraddittorio con riferimento ai soggetti utilmente inclusi nella detta graduatoria.

In ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale (**1848**), sussistono i presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami **nella modalità telematica** mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – Dipartimento pianificazione strategica, attraverso le seguenti modalità ovvero quelle che si riterranno di giustizia:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Salute-Dipartimento pianificazione strategica http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome del ricorrente, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

3. l'elenco dei soggetti inseriti in graduatoria, come da allegato al D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi;

4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia -

Catania” della sezione “T.A.R.”;

5. l’indicazione del numero dell’emananda ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6. copia del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si chiede che l’importo da versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, sia non superiore a € 100,00 per l’attività di pubblicazione sul sito (in termini T.A.R. Lazio, sez. III, ord. 7 novembre 2014 n. 11212) o quantificato nei termini ritenuti di giustizia.

Per questi motivi,

SI CHIEDE


che codesto On.le Tribunale voglia:

1. previa adozione di una misura cautelare monocratica urgente *ex art. 56 c.p.c.*, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati e, quindi, la procedura d’interpello e d’assegnazione con riferimento alle sedi nn. 71 e 72 della provincia di Messina;
2. annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i precedenti ricorsi per motivi aggiunti, nonché con il presente gravame;
3. condannare, altresì, il Comune di Messina alla revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2, comma 2. L. n. 467/68 e/o* a concludere il procedimento avviato con l’istanza del 30 dicembre 2016;
4. autorizzare ad integrare il contraddittorio disponendo la notifica per pubblici proclami con le modalità in atti meglio specificate.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per i presenti motivi
aggiunti di ricorso è dovuto un contributo unificato di € 650,00.


Messina-Catania, 10 agosto 2017




Prof. Avv. Antonio Saitta


Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 previa iscrizione al n. 166 del mio cronologico, ho notificato per conto dei ricorrenti il superiore atto a:

1) COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. **Giuseppe Losi**, domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, Via Milano 42/B, 95127 Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945706-5 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale




Prof. Avv. Antonio Saitta


2) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945712-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.





Prof. Avv. Antonio Saitta

3) ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede di


Messina, Via C. Battisti, 180, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945708-7 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta

4) ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore* e per esso all'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945716-7 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta

5) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Messina, Via La Farina, 236/n (Palazzo Geraci), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945717-8 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta

6) BONINA FRANCESCO PAOLO, residente in Catania, Via Randazzo n. 19 (c.a.p. 95125), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del


servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715945718-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale


Prof. Avv. Antonio Saitta


7) **TUZZA MARIA LINA SANTA**, residente in Francofonte (SR), Via Mentana n. 6 (c.a.p. 96015), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. 76715945720-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta

8) **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. **Giuseppe Losi**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo fax al n. 090/696272 in data corrispondente a quella del rapporto di ricezione.


Prof. Avv. Antonio Saitta

9) **ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'**Avvocatura dello Stato di Catania**, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per fax al n. 095/7221336 in data corrispondente a quella del rapporto di ricezione.


Prof. Avv. Antonio Saitta



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 22/515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof Aw ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. SI
 Destinatar. AN 10708/201 11-54
 Peso gr. 105 Tariffa E. 1,95 Affr. E. 1,95
 Serv. Agg. PR
 Bollo 767577405873
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76715945716-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 22/515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof Aw ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. SI
 Destinatar. AN 10708/201 11-54
 Peso gr. 105 Tariffa E. 1,95 Affr. E. 1,95
 Serv. Agg. PR
 Bollo 767577405873
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76715945708-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 22/515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof Aw ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. SI
 Destinatar. AN 10708/201 11-54
 Peso gr. 105 Tariffa E. 1,95 Affr. E. 1,95
 Serv. Agg. PR
 Bollo 767577405873
 (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 22/515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof Aw ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		
	tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. SI
 Destinatar. AN 10708/201 11-54
 Peso gr. 105 Tariffa E. 1,95 Affr. E. 1,95
 Serv. Agg. PR
 Bollo 767577405873
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76715945718-0



N. Raccomandata

76715945717-8



Posteitaliane

1795-EP0489 - Mod. 27 AG - MOD. 04001 (ex-48151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		N° CIV.
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228			
P. IVA: 02022130831			PROV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 33072 Sez. 05 Operaz. 61
 Data 10/08/2017 11:19
 Peso gr. 82 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg. 0R
 Cod. Bollo 767577405811 TASSE
 (accettazione manuale)

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 27 AG - MOD. 04001 (ex-48151E) - St. (4) Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		N° CIV.
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228			
P. IVA: 02022130831			PROV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 33072 Sez. 05 Operaz. 61
 Data 10/08/2017 11:25
 Peso gr. 82 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg. 0R
 Cod. Bollo 767577405822 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715945720-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 27 AG - MOD. 04001 (ex-48151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	Via F. Bisazza, 14		
	98122 MESSINA		N° CIV.
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228			
P. IVA: 02022130831			PROV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 33072 Sez. 05 Operaz. 62
 Data 10/08/2017 11:21
 Peso gr. 82 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg. 0R
 Cod. Bollo 767577405856 TASSE
 (accettazione manuale)

Fax Send

Date & Time : 10-AUG-2017 11:41 THU
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KD5B00ECD


No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
114	00957221336	10-08 11:28	13 15"	G3	030	OK

Fax Send

Date & Time : 10-AUG-2017 11:26 THU
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KD5B00ECD

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
113	0090696272	10-08 11:13	13 20"	G3	030	OK

N° 166 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 6 il 10/8/17
 diretto a Dr. M. S. MARIA LINA SORSA, VIA MENZANA N. 6, 96015 FRANCAVONTO (SR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10-8-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>Padre</u> <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <input checked="" type="checkbox"/> <u>Maria Lina Sorsa</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>166/858/150/17</u> del <u>10-8-17</u> <u>10-8-17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	

N° 166 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 6 il 10/8/17
 diretto a R. S. P. MESSINA, VIA G. LA FARINA N. 236/N PALAZZO BERACI, 98123 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10/8/17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <u>GUERINA ESMA</u> <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <input checked="" type="checkbox"/> <u>Guerrina Esma</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. _____ del _____ <u>10/8/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	


N° 106 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA S il 10/8/17
 diretto a DEMNIS FARMACI PROVINCIA DI MOSINA CO. AVOCATURA DISTRETUALE DELLA SEAS
M. CERANIA, VIA VECCHIA OBENINA N. 15, 95122 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10/10/17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avvisc porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del <u>10/10/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

N° 105 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA S il 10/8/17
 diretto a DEMNIS DI MOSINA do AN. GIUSEPPE LOSI, VIA MILANO N. 62/B - SOGNATONA FAC. CATANIA, 95177 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10/10/2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del <u>10/10/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

N° 166 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSSINA il 10/8/17
 diretto a ASL S. ROSSO SALUTE E AVOCATURA DI STRUTTURA DELLO SSMSO DI CATANIA, VIA VECCHIA DOMINA N. 149, 95129 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10/8/2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarato fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (8) <input type="checkbox"/> Portiera dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°


7	6	7	1	5	9	4	5	7	1	2	-	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76715945712-3

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - 8L [3]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76757740586-7

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA MASCHIERA SDA ATM

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
via F. Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito

N° 166 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 76715945708 I

il 10/8/17 dall'ufficio postale di MESSINA
diretto a ORDINE FARMACISTI VIA C. BATTISTI 18

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto

Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata, ho:

- immesso in cassetta
 affisso alla porta d'ingresso

la raccomandata retro indicata, ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Bollo da apporre
all'atto
della consegna



Firma dell'agente postale

N° 166 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA il 10/8/17
diretto a ORDINE FARMACISTI PROVINCIA DI MESSINA, VIA C. BATTISTI N. 18, 98122 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p>..... di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>.....</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>667018023088</u> del <u>10/8/17</u></p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data <u>10/8/17</u></p> <p>firma <u>Bollo Bonafede</u></p>	<p>data <u>ATTORNON RITIRATO</u></p> <p><u>ENTRO IL 10</u></p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p><u>GIORNO</u></p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>
<p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>		

